

XVIII<sup>a</sup> TORNATA

## VENERDÌ 24 MAGGIO 1929 - Anno VII

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 181
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929; Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio; Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto » . . . . .	183
Oratori:	
CRISPOLTI . . . . .	183
CROCE . . . . .	191
D'AMELIO . . . . .	193
SCIALOJA VITTORIO . . . . .	188
VIELLI . . . . .	197
(Presentazione di) . . . . .	182
Giuramento (dei senatori Asinari, Maino, Odero) . . . . .	182
Per il XXIV maggio:	
Oratore:	
PRESIDENTE . . . . .	181
Relazioni (Presentazioni di) . . . . .	188
Uffici (Riunione degli) . . . . .	182

La seduta è aperta alle ore 16,30.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle corporazioni e dei lavori pubblici e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, della istruzione pubblica, dell'economia nazionale delle comunicazioni ed i

sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le colonie, per le corporazioni, per l'economia nazionale, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici e per le comunicazioni.

BISCARETTI ROBERTO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Calisse per giorni 5; Suardo per giorni 2.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

## Per il XXIV maggio.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti gli onorevoli senatori ed i ministri*).

## Onorevoli Colleghi,

Quattordici anni or sono, in questo giorno che bene fu detto radioso, i nostri soldati varcavano festanti in armi l'iniquo confine, impegnando la lunga, durissima guerra donde la Nazione doveva uscire politicamente ingrandita e spiritualmente rigenerata.

Il Senato, custode fedelissimo delle più fulgide tradizioni patrie, ricorda la data che fu il vero principio della nuova storia d'Italia. (*Benissimo*).

In quel giorno fiorì il primo germe di tutto

ciò che oggi fa forte, concorde e fidente nel l'avvenire il popolo italiano: della risorta coscienza patriottica come dell'ingigantito prestigio internazionale, del profondo rinnovamento interno come della riacquistata unità morale, la quale oggi sta per ricevere la sua espressione più solenne nella sanzione della pace religiosa. (*Approvazioni*).

Onore al Re, che, nell'ora decisiva delle rivendicazioni nazionali, volle riprendere e, dopo quaranta mesi di asperre prove, seppe compire l'opera del grande Avo! (*Vivissimi prolungati applausi; grida ripetute di Viva il Re!*).

Onore ai nostri caduti gloriosi che con le loro tombe sul grande arco alpino dallo Stelvio al mare, resero intangibile per sempre la frontiera naturale della Patria! (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Sappiano le generazioni novelle dell'Italia Fascista raccogliere un sì prezioso retaggio di memorie e di esempi, per proseguire degnamente la via verso i maggiori destini di nostra gente (*Applausi vivissimi e prolungati*).

#### Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Asinari di Bernezzo Demetrio, la cui nomina a senatore è stata in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Agnelli e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Asinari di Bernezzo Demetrio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Asinari di Bernezzo Demetrio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Maino Alessandro la cui nomina a senatore è stata in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Bernocchi e Bevione di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Maino Alessandro è introdotto nel-

l'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Maino Alessandro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Odero Attilio la cui nomina a senatore è stata in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Reggio e Rolandi Ricci di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Odero Attilio è introdotto nella Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Odero Attilio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

#### Presentazione di un disegno di legge.

ROCCO, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi ».

Chiedo che questo disegno di legge sia inviato alla stessa Commissione che ha esaminato gli Accordi Lateranensi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto della presentazione di questo disegno di legge.

Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro per la giustizia ha proposto che l'esame di questo disegno di legge sia compiuto dalla stessa Commissione che ha riferito sui disegni di legge oggi in discussione. Se non vi sono difficoltà, resta così stabilito.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 (N. 36); Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio (N. 37); Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto » (N. 38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio;

Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Crispolti.

CRISPOLTI. Onorevoli Colleghi, io non so se in Italia ci siano, dove siano e quanti siano i lontani eredi, anche se attenuati o dissimulati, di coloro che in Francia, quando il primo Console restituì il culto cattolico col celebre Concordato del 1801, chiamarono il suo atto una *capucinade*. Pochi giorni dopo apparvero, se non erro, nel « Moniteur », alcuni articoli in cui il primo Console, forse di sua stessa mano, spiegava, a tranquillizzare costoro, che poi nel Concordato non ci erano state delle grandissime novità: si trattava di aver dato ormai come diritto ciò che andava ritornando come fatto, e di aver ripreso certe vecchie tradizioni della Francia storica, che non ci era alcuna ragione di abbandonare.

Il Capo del Governo, il quale ha in mano il polso della Nazione e scova i dissidenti e li individua, credo che, nel suo vasto discorso di Montecitorio, abbia avuto davanti alla sua mente, per quella scelta dell'uditorio che ciascun oratore fa, anche questa parte, a cui dare chiarimenti e risposte.

Infatti in alcuni punti è sembrato che, o per modestia della parte da lui avuta nel grande evento, o per la ragione sopra indicata, egli volesse dimostrare che poi veramente nel

Trattato e nel Concordato grandissime e moltissime novità non c'erano. E ne prendo due esempi. Dove si parlava del Trattato, cioè della costituzione della Città Vaticana, egli ha press'a poco detto: ma, vedete, non si tratta di abbassare una bandiera che in quel luogo non è stata mai issata; si tratta soltanto di cambiare intitolazione ad un territorio che di fatto già era posseduto dal Papa e che nessuno avrebbe mai toccato.

Quanto al Concordato, e lo prendo nella sua parte più tipica, quella del matrimonio religioso a cui si conferiscono gli effetti civili, egli è venuto a dire: badate, che facendo così noi seguiamo la pratica di quasi tutte le Nazioni, e in fondo non facciamo che dare una maggiore comodità a coloro che si vogliono coniugare.

Orbene, io ammetto che il numero delle novità, nei patti che stiamo approvando, non sia grandissimo. Comprendo anzi che nella grande gioia con cui fu accolto l'annuncio dell'avvenuta conclusione, alcuni dicessero: pareva impossibile che una questione così complessa si potesse risolvere in un modo così semplice. Taluno parlò perfino dell'uovo di Colombo.

Sì, ammetto tutto ciò, ma una cosa tengo ad affermare ed è questa: che l'ardimento con cui si giunse a quelle novità fu grandissimo, e lo affermo perchè a tutti i grandi attori della felice composizione io possa dedicare intera la mia gratitudine e la mia ammirazione. (*Vivissime approvazioni*).

Signori, è verissimo; la costituzione della Città del Vaticano è stata più che altro un cambiamento di titolo. Sì, ma tutti ricordiamo quali grandi difficoltà si opponevano a questo cambiamento: si trattava di abrogare la legge delle Guarentigie, che da moltissimi, e fino a ieri, era data come un monumento di sapienza intangibile. E se tutti ammettevano almeno che la legge delle Guarentigie non aveva prodotto uno dei suoi desiderati effetti, cioè l'essere accolta dal Vaticano, se immaginavano quindi che il conflitto dovesse durare eterno, molti animi si erano dati ad una lieta disperazione, dicendo che il continuare in essa era forse la cosa migliore per una parte e per l'altra.

La stessa grande difficoltà si incontrava nel conferimento degli effetti civili al matrimonio religioso. Poichè è verissimo che ciò avviene

in quasi tutte le nazioni, ma l'Italia è la sola Nazione, forse, che, dopo aver tolto al matrimonio religioso gli effetti civili, abbia avuto il coraggio di restituirglieli. Gli stessi cattolici belgi che pur fecero la rivoluzione del 1830 per separarsi dalla protestante Olanda, nella quale alla fine del secolo XVI c'era stato il primo esempio di matrimonio civile, gli stessi cattolici belgi, andati poi tante volte al potere, non ebbero il coraggio di rompere quello stato matrimoniale antiecclesiastico recato loro dai Codici napoleonici.

E, signori, era provvidissimo questo nuovo ardimento dell'Italia in materia di matrimonio religioso anche perchè nulla poteva meglio corrispondere allo spirito dello Stato Fascista.

Che cosa si era voluto fare con il togliere al matrimonio-sacramento gli effetti civili? Pongo la domanda solo dal punto di vista giuridico, trascurando le intenzioni filosofiche o politiche. Si era voluto unificare il tipo di matrimonio, visto che fino allora c'era il matrimonio-sacramento con effetti civili, della religione cattolica, e c'erano anche i matrimoni compiuti secondo i riti dei culti tollerati od ammessi, ai quali tutti i governi antichi riconoscevano parimenti gli effetti civili.

Ora, a questa varietà di tipi matrimoniali lo Stato italiano volle rimediare con la unicità del matrimonio suo. Ma non s'accorse che mentre, come ognuno sa, tutti i diversi culti venivano feriti, veniva ferita anche qualche altra cosa, ossia la tradizione di secoli, lungo i quali i connubi italiani si erano sempre celebrati con il rito religioso. Si commetteva questa enormità che, in un determinato giorno, i nati da matrimonio celebrato con il rito che avea benedetto innumerevoli generazioni, quei nati venissero, per opera dello Stato, dichiarati bastardi.

Quindi che cosa accadde? Che, mentre lo Stato aveva voluto stabilire la unicità del matrimonio, invece di fatto si era arrivati a due matrimoni contemporanei, quando si riusciva ad ottenerli tutte e due. Un tale sconcio si toglie oggi per sempre, poichè, se nell'elenco dello Stato riappariranno parecchi tipi di matrimoni, i coniugi, che sono poi quelli cui più si deve badare, potranno compiere un matrimonio unico. Ho detto che ciò corrisponde al pensiero fascista. Esso s'ispira al culto delle

grandi tradizioni e a quel buon senso giuridico romano, il quale faceva dire «*ex facto oritur jus*», contro il sistema degli Stati demoliberali, i quali invertendo l'ordine, pretesero che le leggi creassero i costumi, e caddero nell'eresia giuridica dell'«*ex jure oritur factum*».

Ma mi domanderete: perchè questi ardimenti bellissimi spiegati da ambedue i contraenti del Trattato e del Concordato, non erano stati possibili fino ad ora? Io non ritorno sopra a fatti storici che in questa stessa discussione sono stati largamente ricordati; guardo invece ad un certo stato d'animo. Dal 1870 fino a pochi anni addietro si potè notare che molti tra i più fedeli al Vaticano — parlo con la massima libertà — consideravano ogni possibile fortuna del Regno d'Italia come un guaio, perchè, secondo loro, diminuiva l'efficienza delle ragioni pontificie; dall'altra parte spesso i più fedeli al Regno consideravano come un guaio ogni possibilità di accresciuto prestigio nel Vaticano, perchè ritenevano che questo avrebbe diminuito le fortune del Regno.

Era questa bilancia ascendente e discendente, che rendeva impossibile il convenire delle due Alte Parti sopra un terreno comune, ed era — mi si permetta di dirlo — una vera politica piccola quella che immaginava che uno stato migliore di cose potesse mai derivare dall'umiliazione di una delle due parti, come se fosse possibile o augurabile nella storia che una parte umiliata andasse a chiedere misericordia all'altra. Voi mi direte forse che l'accorgersi di questo grande difetto che ci fu nelle due correnti è oggi il senno del poi: ma qui mi si permetta una soddisfazione personale. Chi ha tanto sospirato quest'ora, e diciamo pure, chi ha tanto sofferto per essa, ha diritto di citare una volta se stesso e dire: nel 1902 apparve un mio opuscolo, che lì per lì mi rese «*a Dio spiacente e ai nemici sui*» (cosa, del resto, non accadutami quella volta sola), il quale sosteneva la necessità di una Italia forte, se si voleva un giorno risolvere la questione romana. E a quell'opuscolo tenne dietro un altro in cui si diceva che la speranza di un tale avvicinamento richiedeva un sempre maggior accrescimento del prestigio spirituale del Papato, il quale gli desse la coscienza, senza nulla togliere alla necessità delle garanzie territoriali, che la garanzia suprema e di ben altro

valore di tutte le altre, esso l'avrebbe trovata appunto in quell'accrescimento.

Io credo che un nostro collega insigne, l'onorevole Salandra, vi potrebbe dare testimonianza del seguente fatto: prima ancora che all'entrata dell'Italia in guerra il grande Segretario di Stato di due Pontefici, Pietro Gasparri, facesse, in nome di Benedetto XV, la celebre dichiarazione che soltanto dalla equità del popolo italiano e non dalle armi straniere la Santa Sede aspettava l'ora della sua giustizia; prima ancora di quel tempo, cioè sei giorni dopo che Benedetto XV era stato eletto Papa, questi mandò a S. E. il Presidente del Consiglio di allora, on. Salandra, un suo inviato, per cercare di iniziare trattative sopra la questione più spinosa fra Stato e Chiesa che fosse sorta in Italia dopo quella del patriarcato di Venezia, ossia la questione del negato *exequatur* all'arcivescovo di Genova. L'inviato ebbe incarico formale di dire al primo ministro in nome di Sua Santità: « la Santa Sede intende che sia per intero salva la dignità del Governo italiano ». Questa era la politica grande, la quale, sia pure nel momentaneo segreto, annunciava che se fossero sorti ancora d'intorno dei consigli di politica piccola, questi non sarebbero stati più presi in considerazione.

Ebbene, o signori, è precisamente quella politica grande che si è avverata; i due poteri sono ascisi al massimo del loro splendore, e in quel punto si sono incontrati. Me ne valgo, se mi permettete, per illustrare un momento la parte che vi hanno sostenuto i tre grandi attori della felice soluzione.

Parlo prima del Sommo Pontefice. Egli, italiano, italianissimo, dell'italianità veramente romana, che spiega almeno umanamente come in via normale sulla Sedia di Pietro s'assida sempre un uomo della nostra stirpe; ossia di quella italianità che sa congiungere l'amore del luogo natio con la più equa, la più fervida, la più profonda paternità universale, egli sembrò aspettare che intorno a lui si fosse stabilito il più gran corpo diplomatico di cui si abbia memoria, per avere tangibilmente la presenza del mondo intorno a se stesso. E allora chiamati questi rappresentanti, partecipò loro il Patto di Pace che si stava compiendo, ma lo partecipò come ad amici e dichiarando bene che non cercava pareri, non chiedeva consigli,

non mendicava tutele. Lo poté perchè richiamando in sé la maestà dei più grandi pontefici, ebbe modo, in altre parole, di dir loro: « la sovrana libertà mia è interesse della coscienza del mondo, ma la coscienza del mondo sono io ».

Poi il mio pensiero si volge a Sua Maestà il Re ed alla parte che egli ha avuto nella grande opera. Non siamo più in quei tempi dispotici, in cui valeva la formula « nihil de principe »: la nostra devozione a Lui non permetterebbe questo silenzio. Il Re, il quale non accoglie l'irresponsabilità costituzionale procuratagli dalle leggi, se non per assumere nei momenti supremi della vita nazionale la responsabilità della sua Casa davanti alla storia (*approvazioni ed applausi vivissimi e prolungati*), il Re aveva davanti a sé un disegno, che lo poteva profondamente compiacere da una parte; veder sancita l'opera del suo Augusto Avo, quell'assetto territoriale unitario, a cui con la guerra, oggi quattordici anni addietro iniziata e così altamente celebrata or ora dal nostro Presidente, egli aveva posto il definitivo ampliamento e suggello. Poi certamente piaceva a lui che acquistasse nuovo valore, anche storico, la sua Corona, per opera di una potestà la quale era avveza ad avvalorare Corone già secoli prima che sorgessero in Europa le più antiche delle dinastie viventi.

Ma se quella parte del Patto gli offriva una indubbia soddisfazione, c'era un'altra parte, quella riguardante la revisione delle leggi del Piemonte, che il Capo del Governo nel suo discorso ha dichiarato « antiecclesiastiche ed antireligiose » le quali, come tutte le leggi, portavano naturalmente la firma regale. Ebbene il Re pesando l'immenso valore che avrebbe avuta la restituzione dell'unità agli spiriti, quella unità che egli ha ricordato nel discorso della Corona, compì l'atto eroico e rivide quelle leggi, e nel momento che firmava la necessaria autorizzazione al Governo, in quel momento, credo che la sua mano fu guidata dalla mano di Vittorio Emanuele II, poichè l'Augusto Avo invidiò certamente in quell'ora il nipote, che poteva spiritualmente perfezionare la grande opera sua.

E poi terzo viene il Capo del Governo, terzo in ordine di dignità gerarchica, e primo in ordine di efficacia.

Non dimenticherò mai che appena sorto il

Regime Fascista, il Cardinale Pietro Gasparri, chiudendo una visita che con un altro senatore gli facevo, mi disse queste parole: « la questione romana è molto difficile a sciogliersi, ma c'è un uomo solo che abbia la possibilità di farlo, e quest'uomo è Benito Mussolini ».

Benito Mussolini si presentava con la passione della politica grande e con l'avversione alla politica piccola; con un animo per cui le grandi difficoltà sono uno stimolo e non una remora; con la certezza di poter dire all'altra parte: se voi combinate con me avrete combinato con tutti, poichè non ci saranno nè insurrezioni del Parlamento nè tumulti di popolo, come presso i precedenti governi, che possano frustrare le mie parole e i miei impegni. (*Applausi*).

Benito Mussolini fece qualche cosa di più: preparò l'ambiente di fiducia che non era riuscito ad altri, anche grandi ministri, quando, spontaneamente, sinceramente, senza « do ut des » prese a moltiplicare dimostrazioni d'ossequio a quella religione nostra che, nata in Palestina con subito tutti gli attributi divini della cristianità, della cattolicità, dell'immortalità, e venuta provvidenzialmente a Roma, seppe anche, in mezzo alle maggiori ostilità di cui fa fede il copiosissimo sangue dei martiri, seppe valersi talmente delle vie che l'Impero aveva aperte sul mondo, da poter dare la prova palpabile della effettuazione di quella universalità che era insita in essa. (*Mormorii*).

E il Duce, nell'entusiasmo di questo spettacolo della predestinazione di Roma corse fino a pensare che altre strade in altri luoghi la Provvidenza non avrebbe potuto trovare, e che quindi Roma avesse aggiunto qualche cosa alla natura della Chiesa, mentre le aveva aggiunto soltanto la visibile esplicazione di essa.

Con tale preparazione dell'ambiente, con tale risolutezza dell'animo suo, Benito Mussolini, in cospetto della sempre maggiore altezza del Papato, poté un giorno implicitamente ripetere ciò che aveva detto nell'ora stessa della Marcia su Roma al Re: « Santità, è l'Italia di Vittorio Veneto, ormai consapevole di tutta la sua potenza e di tutta la sua gloria; è l'Italia di Vittorio Veneto quella che oggi si reca davanti a voi ». (*Applausi*).

Adesso io mi domando: durerà questa pace?

E me lo domando per una ragione sola; perchè qua e là sento delle mormorazioni ed ho udito alcuni i quali mi dicevano: « forse era meglio quando i due Poteri si ignoravano tra di loro e si era stabilita una specie di — perdonatemi la brutta parola — vivacchiamento comune, e invece ora?... Quando c'è la convivenza è facile che sorgano occasioni di qualche discrepanza ».

Io ascoltai come se mi si fosse detta questa proposizione che contiene una verità lapalissiana: tra due coniugi i quali vivono armonicamente uniti, sono più facili le occasioni di qualche bisticcio che non tra due coniugi legalmente separati. Certissimo, ma ho risposto: « È dunque preferibile la nube d'una grande discordia all'eventualità di qualche leggiera ombra che passi? Sarebbe lo stesso che preferire in ogni caso la morte come l'unico mezzo di salvarsi sicuramente dalle piccole malattie ».

Io credo che i germi di pace siano profondi e vitali. Certamente bisogna distinguere il Trattato dal Concordato. Il Trattato è una cosa che si realizza in un giorno e poi cammina da sè; la pace è invece una pianta che bisogna coltivare con caldo amore ogni giorno: non basta poter ripetere una frase di 50 anni fa, precisamente del 9 luglio 1879, quella di Bismark, « i conflitti non sono istituzioni ». A questo che di negativo bisogna aggiungere molto di positivo e che nasca dal profondo del cuore. Ma io credo che nel Trattato e nel Concordato gli elementi per una pace solida e definitiva vi siano.

Naturalmente non li potrò esaminare tutti perchè metterei a troppo duro cimento la pazienza del Senato, ma alcuni sì, li voglio esaminare.

Uno: la Santa Sede rinunzia, e lo Stato ne prende atto, a qualunque sua immistione in affari internazionali che riguardino puramente cose politiche e di Stato. Ebbene questo, che da parte della Santa Sede è un altissimo chiarimento della sempre meglio acquistata coscienza della sua somma spiritualità, questo ci assicura non verrà mai occasione in cui possano ripetersi, sia pure senza fondamento, quei sospetti, di cui una traccia si trovò forse per l'ultima volta nell'articolo 15 del Patto di Londra.

Un altro elemento: le parole inc ui si rico-

nosce la vita dell'*Azione cattolica*. Che cosa significa ciò? Significa che mentre i cattolici sono cittadini ed i cittadini sono cattolici (secondo la giustissima definizione del Capo del Governo, la quale implicitamente cancella quei tempi in cui italiani e cattolici erano dati come due categorie separate ed opposte) mentre i cattolici, come cittadini singoli, possono tenere in politica ogni atteggiamento che la legge permette, i cattolici stessi quando si associno ed operino collettivamente come tali, non potranno mai, per scopi politici, innalzare una bandiera cattolica. E questo, oltre ad essere una grande garanzia di pace per lo Stato, recherà al bene dello Stato larghissime e nobili schiere di gente ricca di quell'attivo e profondo spirito religioso che è salute della società.

Nè in questa fiducia della pace io sono turbato dal concetto, così fortemente inciso dal Capo del Governo, secondo il quale lo Stato Fascista ha la sua autonomia morale e prende dalla sua missione etica la propria maggiore dignità. Vi dirò francamente: quando parlo di fascismo, mi riferisco quasi sempre agli atti che sono ormai tanti e maturi e armonici; e mi riferisco assai meno alla sua dottrina, perchè questa mi sembra ancora in formazione; ad ogni modo io credo sempre che gli atti chiariscano ciò che le definizioni talvolta possono oscurare.

Penso ad ogni modo una cosa non forse osservata ancora abbastanza: che cioè furono i regimi demoliberali quelli che stabilirono in pratica l'esagerato concetto dell'autonomia dello Stato, e che l'opera fascista, nel combattere quei regimi, si scaglia appunto contro l'uso o il concetto che essi si formavano dell'autonomia. Ne abbiamo delle prove evidentissime. È in nome dell'autonomia che si compilarono in Piemonte le leggi « antieclesiastiche e anti-religiose », ossia non si volle badare che c'erano Concordati bilaterali i quali avrebbero richiesto l'intervento delle due parti, quei Concordati bilaterali di cui oggi si è nuovamente ritenuta la necessità. È in nome di quell'autonomia che fu sancita la privazione degli effetti civili al matrimonio religioso, la sovversione della proprietà ecclesiastica, la soppressione delle corporazioni religiose; tutte cose che noi adesso stiamo accomodando. Anche quando si dice che quei regimi erano agnostici, e si dice una cosa

esatta, bisogna però riconoscere che quello stesso agnosticismo era un'etica, era una morale intiera, propria, compiuta, sebbene sbagliata. Poichè non è vero che i regimi demoliberali abbandonassero tante questioni per comodità, per lavarsene le mani. No: quell'agnosticismo era una loro etica, una loro morale. Essi dicevano: la libertà lasciamola nella più ampia misura, perchè, come la celebre lancia, può ferire ma riesce anche a sanare. L'istruzione coltivismola isolatamente, anche senza brighe educative, perchè è da se stessa un'opera di educazione. Non mettiamo le mani nei conflitti sociali perchè (secondo lo spirito idillico dell'*Armonie economiche* di Federico Bastiat) i conflitti si risolvono da loro, ed il meglio ne è sempre la conseguenza finale.

È questa autonomia, sono questi criteri etici e morali che il Regime va oggi combattendo. D'altra parte, è pieno di discrezione lo spirito di autonomia che, nei suoi atti, il Fascismo concreta. Ne volete una prova? Quando si occupa della soluzione di mille questioni: quella della famiglia, della demografia, del lavoro e via discorrendo, incontra ad ogni passo la morale eterna e a quella si attiene, senza pressioni, liberamente, facendo in questa spontaneità consistere la vera autonomia.

Cosicchè, quando io vedo che anche l'educazione della gioventù, esso bensì la reclama a sè intensamente, ma la incorona di cattolicità, io conto che il Regime intenda perfettamente gli obblighi di coerenza che ne derivano e abbia tanto avvedimento da comprendere che mentre la religione cattolica permette lo sviluppo di ogni virilità d'animo e di tempra che possano giovare all'avvenire della Patria, essa è la vera depositaria del segreto di compiere quella formazione dello spirito intimo, senza il quale anche queste virilità sono forza caduca.

Ma ci sono altre garenzie di pace che mi piace di far notare. Una è questa: fu tale lo scoppio di gioia in tutto il mondo all'annuncio del Patto del Laterano, che il mondo si erigerà custode di quella gioia, e non patirà di esserne mai privato e deluso. Mi si permetta anzi su ciò un ricordo delicato. Quando ieri, interpretandosi troppo affrettatamente una parola, che non corrispondeva forse del tutto alle intenzioni di chi la pronunciava, il Senato, custodè anch'esso di quella gioia, temendo di vedere un

accenno che scuotesse la fede nel Patto, nelle sue fortune, nella sua lealtà, insorse, e la sua reazione, probabilmente superflua, fu certo assai significativa.

Ma con un altro elemento di pace mi avvio alla fine. Quando nella nostra Commissione per l'esame del gran Patto noi volemmo nominare relatore il venerando Paolo Boselli, non pensammo soltanto di usare una giusta deferenza al suo decanato ed alla sua nobile e prodigiosa vecchiezza. No! Noi lo scegliemmo anche quale un simbolo; egli, unico superstite di quanti votarono la legge delle guarentigie, rappresenta per noi la grandissima maggioranza di coloro che allora la votarono. Noi volemmo con quella scelta esprimere la sicurezza che quella maggioranza di suoi colleghi d'allora sarebbe stata ben lieta di apporre oggi la firma a questo gran mutamento odierno. Era una prova nostra dello spirito d'equità con cui si hanno oramai da trattare nei giudizi storici gli uomini di tutte le parti, anche se diverse da quella in cui militi o abbia militato ciascuno di noi. Tutti dobbiamo riconoscere che, se nel moto del Risorgimento italiano ci furono correnti di pensiero che noi oggi andiamo riformando e quindi implicitamente combattendo, dobbiamo render tributo alla nobiltà degli animi che in quelle correnti spesseggiò. Dobbiamo riconoscere che coloro i quali compilarono leggi oggi destinate all'abrogazione, lo fecero spesso con alto spirito di patria, con alto disinteresse, e, all'occasione, con generoso sacrificio di se stessi.

E voi, onorevoli colleghi, la maggior parte dei quali è rappresentante, personalmente o per discendenza, di tendenze che io ho combattuto, voi dovete accogliere cordialmente questa testimonianza che io intendo di dare alla sincerità e alla elevatezza delle tradizioni che avete avvalorato. Questa testimonianza vi viene da un uomo che giunge ad una decisione unanime oggi con voi, dalla sponda più opposta, da un uomo che appartiene ad una famiglia (ed io le sono rimasto fedelissimo) nel seno della quale la sera del XX settembre 1870, si pianse. (*Commenti animati*).

Ho finito.

In uno dei prossimi giorni, il sommo Pontefice inaugurerà i nuovi tempi col grande atto religioso della processione eucaristica fuori della basilica di S. Pietro. Noi crederemo di riudire

allora dalle sue labbra il saluto angelico che fu pronunziato nella notte in cui nacque il Cristianesimo: « Osanna a Dio nel più alto dei cieli ». Ma quel saluto ha una seconda parte che è inscindibile, che è augurio, che è precetto, che è promessa: « Pace in terra agli uomini di buona volontà ! ». (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mango a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANGO. A nome della Commissione permanente di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mango della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sugli Accordi Lateranensi. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Scialoja Vittorio.

SCIALOJA VITTORIO. (*Segni di attenzione*). Signori senatori, avete udita testè la parola di un mio vecchio e carissimo amico ed avversario, il senatore Crispolti, il quale, con la sincerità che ha sempre avuta nel suo dire, ha terminato col dichiararvi che il XX settembre (quello vero, quello del 1870) fu per lui e per i suoi giorno di lutto. Per molti altri si può dire lo stesso. In quel giorno in casa mia si esultava. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Abbiamo dunque due diversi punti di partenza, quantunque forse il punto di arrivo possa essere lo stesso. Ma il tempo intermedio non può essere giustamente valutato da coloro che non volevano che l'Italia venisse a Roma. (*Applausi*).

Evidentemente se noi volevamo, seguendo il vaticinio di Camillo di Cavour, che Roma fosse la splendida capitale d'Italia, noi non potevamo rinunziare a Roma, qualunque cosa ci si volesse



opporre (*Vive approvazioni*). Gli uomini che decisero di rompere gli indugi — chè, se non si fossero rotti allora, le difficoltà sarebbero poi state maggiori — gli uomini, dico, che in quel tempo decisero, erano religiosissimi, forse più che non lo siamo noi. Essi provarono nella loro coscienza un terribile contrasto: obbedire alla voce che proibiva di venire a Roma oppure obberire al sacro dovere della patria e del mondo, di rendere Roma capitale d'Italia e di restituirla alla sua grandezza politica.

Ciò vi spiega la legge delle guarentigie, contro la quale mi dolse di sentire qui ingiuste parole (*Vive approvazioni*). La legge delle guarentigie nell'animo di nessuno di quel tempo era legge definitiva. Posso parlare, perchè la mia, se non visibile (*si ride*) purtroppo sostanziale grave età, fa sì che allora io prendeva parte, non direttamente, ma attraverso il santo mio padre, a tutto ciò che accadeva di grande in Italia (*Vivi applausi*).

Coloro che vennero a Roma offersero al Papa soluzioni simili a quella oggi proposta, ricordate dal Presidente del Consiglio nel suo storico discorso alla Camera dei deputati. Chi non l'accettò fu il Pontefice. E si capisce anche questo. Io almeno lo capisco. In quel tempo, con quelle idee, dopo la presa di Porta Pia, il Pontefice non era disposto ad accettare proposte dal Governo Italiano. Forse sperava ancora, o lo speravano almeno coloro che gli stavano intorno, che qualche Potenza straniera potesse ancora intervenire (*Vive approvazioni*). Ebbene tutto ciò a voi, che siete nati dopo di me, oggi può essere bensì comprensibile, ma non più sensibile come lo fu e lo è all'animo mio. Ed i quasi sessanta anni che da quel tempo sono passati, hanno mutato sostanzialmente l'opinione del Vaticano. Ed hanno, per conseguenza naturale, anche attenuato gli spiriti ardenti di coloro che avevano preso le armi per venire a Roma.

La legge delle guarentigie in quella condizione di cose non poteva essere una legge accettata dal Papa. Quel rimprovero che si fa alla legge del 1871 è assurdo, e proviene soltanto da non volersi e non potersi riportare alle condizioni, in cui allora noi eravamo. Fu pertanto mirabile lo spirito politico di coloro che proposero e che votarono la legge delle guarentigie. Essi risposero alla negativa del Pontefice col fatto; ciò

che voi non volete, ecco, noi ve lo diamo. Vi offriamo una dignità superiore a quella di qualunque altro uomo: la dignità di Re delle anime. Vi garantiamo la sicurezza, non controlleremo in verun modo i vostri atti spirituali. Questa è la sostanza della legge del 1871. Ma il Papa non accettò. Noi eseguiamo la promessa perfettamente, fino al giorno d'oggi, fino al giorno in cui entrerà in vigore il nuovo stato di cose.

Fu questo prolungato stato di cose che a poco a poco avvicinò sostanzialmente i due Poteri (*Approvazioni*) conviventi in Roma. Se il Papa ha potuto oggi — perchè non sempre ha potuto per il passato — (*Approvazioni*), senza incontrare ostacoli da parte sua e col plauso da parte nostra, consentire nel nuovo ordinamento, ciò si deve all'opera continua e leale di coloro che hanno dato fedele esecuzione alla legge delle guarentigie! (*Applausi*).

Io posso attestare che nel 1909, essendo io ministro della giustizia, ho dovuto trattare di parecchie questioni dubbie, in cui vi fu divergenza d'opinione tra me (debbo dire tra me perchè il conflitto fu risolto da me stesso senza risalire a superiori autorità) e il Papa, veramente santo, Pio X. Noi trattammo in quel tempo, e l'on. Crispolti lo sa perchè io mi sono servito anche di lui, trattammo quelle questioni delicate nel modo come oggi non saprei con quale Nazione potrei trattare! (*ilarità*).

A poco a poco ciò che il primo movimento dell'animo poteva ritenere e rendere quasi impossibile, è diventato tal cosa che, con lunghe trattative — e notate questo aggettivo che dimostra quanto profondo e forte fosse il sentimento animatore — ma senza alcun conflitto — a tal punto che il segreto ha potuto essere conservato meravigliosamente — si è potuto giungere alla legge presente, la quale trova non solo il consenso di quegli italiani i quali erano poco tali un tempo, ma di tutti noi, da qualunque parte venuti: credo infatti che anche qui, perchè ce ne sono dappertutto, ci siano degli ex massoni! (*ilarità*).

Io credo pertanto (e lo credo per avere vissuto negli ultimi sessanta anni) che in questi tempi sia venuto maturando l'attuale Trattato.

Che cos'è questo Trattato? Si distingue in due parti, lo hanno detto tutti. La prima parte è un vero e proprio Trattato internazio-

nale, con cui viene decisa la questione romana, o meglio viene tolto di mezzo ogni residuo della questione romana. La seconda parte è il Concordato. Quanto alla prima parte, penso che troverà il plauso di tutti. Il Papa non ha affacciato soverchie pretese e il Governo è riuscito facilmente a persuaderlo che ciò che con questo Trattato si consacrava per diritto, era in sostanza ciò che si praticava di fatto anteriormente. Lo ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio nel suo discorso ed è la pura verità.

Potrebbe persino pensarsi (dichiaro subito che io non lo penso, ma lo dico soltanto per ipotesi) che avrebbe potuto anche fare a meno di consacrare per diritto ciò che aveva già di fatto. Ciò, notate bene, egli aveva di fatto senza alcuna controversia ormai, nè nostra, nè straniera. Non tengo conto di qualche progetto tedesco, fatto per irritarci e nient'altro. Tutti avevano finito per adattarsi a questa situazione, anche gli stranieri. In ogni modo noi non dovevamo avere difficoltà a consacrare giuridicamente ciò che per tanti anni avevamo difeso di fatto. Non mi pare di dover spendere molte parole su ciò, che è di tale evidenza e che riscuote tale unanime consenso, che discuterne sarebbe veramente un'esercitazione retorica alla quale io non sono avvezzo.

Vi è l'altra parte, il Concordato. Se non dovesse considerarsi in blocco tutto il complesso delle proposte di cui oggi ragioniamo, sarebbe certamente lecito discutere questo Concordato con il Papa ridiventato Re più simbolicamente che realmente, ma visibilmente, perchè questa fu l'aspirazione dell'attuale Papa, più volte da lui ripetuta. Egli in sostanza ha voluto questo non vastissimo regno per mostrare ai cattolici, che egli è veramente Re indipendente in pieno e libero esercizio della sua podestà spirituale. Credo di non andare lontano dalla mente del Pontefice, poichè queste parole a suo tempo egli ebbe a dire.

Però se io volessi seguire l'esempio del mio carissimo amico Crispolti, il quale si sente combattere, ma sa che io lo amo (*Ilarità*), parlerei del matrimonio, ma me ne asterrò. Al punto in cui siamo io ritengo che si debba parlare e votare così come se per le nostre parole e per il nostro voto si decidesse la questione. Questo ci obbliga a non esaminare tutti i singoli punti nei quali ciascuno di noi può avere qualche opinione diversa.

Accennerò soltanto a questo; che il Concordato, nelle sue parti buone e in quelle meno buone, è un principio. Con ciò non intendo dire ciò che oggi ho sentito dire non tanto opportunamente; che è un principio, dal quale noi ci allontaneremo ben presto. È un principio: ma come di tutte le leggi, e particolarmente delle leggi di diritto pubblico, il più importante è l'interpretazione e l'applicazione, non la parola. Così noi potremo vedere soltanto alla prova il valore del Concordato.

Che il Governo si sia avviato per la via che io ritengo buona, dando nella applicazione immediata al Concordato quella significazione che meglio si accorda, anche nelle parti più discutibili, con l'insieme della nostra legislazione, io ne traggo buon auspicio e attendo buona prova da quelle leggi particolari che ci sono state presentate come parte integrante del Concordato, presentate al Senato con la medesima relazione e studiate dalla medesima Commissione.

Dirò di più: è da considerare anche la legge presentata oggi, la quale fa parte integrante del complesso di questa legislazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa in Italia. Essa toglie di mezzo alcuni equivoci e falsi supposti, e restituisce la pace dell'anima a tutti gli italiani che non siano cattolici.

Questo complesso prende per siffatta legge un colorito di tale equità sociale, che anche le discussioni, che poterono nascere prima che queste leggi fossero note, tacquero.

Non che io, se avesse avuto luogo una discussione articolo per articolo, non l'avrei trovata opportuna; forse non avrei parlato, per quello che ho detto prima, ma forse avrei mormorato, per quel *ius murmurandi*, del quale anche il Capo del Governo fece cenno...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Preferisco che Lei parli! (*Si ride*).

SCIALOJA VITTORIO. Questa interruzione mi persuade a porre un punto a questo discorso e a passare ad un altro, non capitolo, ma paragrafo.

Il mio amico Crispolti ha fatto un po' da profeta e ci ha assicurato che non c'è più la possibilità di screzi fra il Vaticano ed il Quirinale. Potrebbe forse apparire il contrario da qualche fatto di cronaca recente. Ma io credo, e questo che dico piacerà forse al mio amico Crispolti, perchè ha un'apparenza paradossale

— io credo che questi screzi, queste avvisaglie saranno state utilissime per il futuro; perchè dimostrano quale è il punto in cui più facilmente si può peccare: sicchè con l'animo di non peccare, le due parti si asterranno dal ripetere questi fatti. Fatti senza importanza in sè e per sè. I due uomini insigni, di cui parlo, sono pieni di animo, onde può accadere che l'animo possa giungere persino all'animosità; ma non arriveranno al conflitto vero e proprio, perchè entrambi sanno che vi è qualche cosa di molto superiore a quelle piccole e momentanee discrepanze.

Me ne dà fiducia la discrezione del Papa per quanto riguarda il territorio, e me ne fa fede l'intenzione manifestata non da oggi, ma in molti suoi atti e parecchie volte nelle sue parole dal Presidente del Consiglio.

Ciò tuttavia non basterebbe, perchè bisogna che di questi intenti non siano consci soltanto i due uomini, ma bisogna che ne siano consci le due più grandi istituzioni che siedono in Italia: il nostro Governo ed il Vaticano nella sua organizzazione. Qui ci può essere qualche pericolo ancora: ma se continueremo per tre o quattro anni a stare in pace, noi, purchè siamo italiani *hinc inde*, ci accomoderemo. Se c'è qualche cosa di meraviglioso, signori senatori, nella nostra recente storia ecclesiastica è appunto questo: la forza di adattamento di noi italiani. Io posso attestarvi che è questo ciò che costituisce la meraviglia di tutti gli uomini politici, con cui sono stato a contatto; nessuno avrebbe superato le enormi difficoltà in cui abbiamo vissuto per 60 anni pacificamente; se dunque prenderemo le mosse per la buona strada, noi la continueremo, non ne usciremo: siamo italiani noi, ed è italiano anche il Papa.

Ho terminato, m'impongo di terminare (se non me lo imponessi io me lo imporreste voi).

*Voci.* No, no.

SCIALOJA VITTORIO. Conchiudo perciò, che il voto quasi unanime o unanime addirittura che vi sarà, è un voto al quale per le più alte ragioni, indipendentemente dalle minori questioni, io mi associerò, anche se non sarò presente, perchè purtroppo debbo lasciare Roma (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Croce.

CROCE. Parlo a nome mio e di pochi colleghi i quali, non potendo dare il loro assenso al presente disegno di legge, non hanno voluto, d'altro canto, in questione così grave, astenersi dalle sedute del Senato o allontanarsi dall'Aula. Anche per questo sentimento che è prevalso in noi, son sicuro che il Senato presterà alcuni minuti d'attenzione a quel che sono per dire.

Dichiaro anzitutto, perchè non abbia luogo equivoco, che nessuna ragionevole opposizione potrebbe sorgere da parte nostra all'idea della conciliazione dello Stato italiano con la Santa Sede. La dichiarazione è perfino superflua, in quanto è troppo ovvia. La legge stessa delle guarentigie avrebbe avuto il complemento della conciliazione, se la Santa Sede l'avesse accettata (*interruzioni*), o se, movendo da essa, avesse aperto trattative, che non erano escluse e potevano essere coronate da accordo. I ripetuti tentativi, fatti nel corso di più decenni, dall'una e dall'altra parte, comprovano la tendenza a metter fine a un dissidio che apportava danni o inconvenienti all'una e all'altra parte, e non starò ora a cercare per minuto a quale delle due li apportasse maggiori. Allo Stato italiano si direbbe di no, segnatamente dopo la prova dell'ultima e grande guerra, nella quale la legge delle guarentigie si dimostrò affatto adeguata alla situazione e tale da lasciare al Pontefice la piena libertà; come, per un altro verso, i risultati della guerra, con la dissoluzione dell'Impero Austro-Ungarico, estinsero gli ultimi timori di una rivendicazione d' carattere internazionale del potere temporale.

La ragione che ci vieta di approvare questo disegno di legge non è, dunque, nell'idea della conciliazione, ma unicamente nel modo in cui è stata attuata, nelle particolari convenzioni che l'hanno accompagnata, e che formano parte del disegno di legge (*Interruzioni - Commenti*).

All'annuncio dell'avvenimento fu subito detto in Italia, e ancor più nella stampa estera, che la politica ecclesiastica che lo Stato italiano inaugurava col concordato era, nei suoi principi, l'abbandono di quella per ottant'anni seguita dal Risorgimento e nella Italia una. (*Rumori vivissimi*). Ciò è vero; ma non è, storicamente, tutta la verità. Perchè l'intera verità storica è che il Risorgimento italiano ha le sue prime origini alla fine del seicento e fu

segnato dalla lotta e dall'ascensione del pensiero e delle istituzioni laiche di fronte alla Chiesa. Il suo primo grande nome è quello di Pietro Giannone, martire di questa causa, perseguitato, arrestato con inganno, tenuto prigioniero per oltre un dodicennio, e morto in prigione. Questo tratto originario della nuova Italia non si perse mai, neppur quando si formò un partito nazionale-liberale-cattolico, che accolse uomini insigni, da tutti ancor oggi ricordati e venerati, e un poeta che si chiamò Alessandro Manzoni. Quel partito, giova rammentarlo, non venne respinto e condannato dai liberali, ma dalla Chiesa.

La conseguenza di quel movimento fu, come a voi tutti è noto, l'attenuazione e quasi la sparizione del giurisdizionalismo, e la libertà riconosciuta alla Chiesa nell'ambito dello Stato italiano. Era il solo dono che il pensiero moderno potesse offrire alla Chiesa, ancorchè i clericali lo considerassero come un cavallo di Troia, un dono fatale; sul qual punto non è il caso di discutere, giacchè è evidente che fatale sarebbe riuscito solo se la Chiesa, nella libera gara, non avesse attestato la capacità di mantenere il suo sistema spirituale e morale. Di ciò spettava a lei la responsabilità e la cura, perchè, nel nuovo presupposto civile, non le era più lecita la pretesa di essere sostenuta nella lotta da pressioni esercitate sulle coscienze per mezzo del potere laico.

Ma, comunque i clericali pensassero o pensino in proposito, è certo che la Chiesa, per effetto del nuovo ordine, non solo potè svolgere la sua opera e la sua propaganda, ma ottenne una considerazione di rispetto, e anche di reverenza, che le era venuta meno in Italia per secoli presso i migliori. Una prova sola, ma fulgida, vi addurrò a conferma del mio detto: la letteratura italiana, la quale, da Dante a Foscolo, e anzi fino al Carducci della prima epoca, è tutta, nella lirica e nell'oratoria, nella satira e nella commedia, risonante di accenti anticlericali, spesso feroci o sarcastici.

Or bene: questi accenti si spensero quasi del tutto nella letteratura della nuova Italia: lo stesso Carducci sedè presto quel suo giovanile furore, vagheggiò un giorno di conciliarsi col Papa, e finì col sentire la dolcezza della religione avita, cantando nostalgicamente da poeta l'Avemaria. (*Commenti*).

Si obietterà che ben persisteva l'anticlericalismo della massoneria. Ma esso era l'altro estremo, e voleva fornire il contrappeso, del nero clericalismo; e l'opinione prevalente si mostrava severa all'uno come all'altro, e più forse all'anticlericalismo, che si giudicava, per non dir altro, cosa di pessimo gusto, peccato d'incoltura nella classe colta. Chi ora vi parla, e che non è stato mai clericale, sempre combattè nei suoi scritti la massoneria e l'antiquato anticlericalismo di cui faceva sfoggio; e perciò si sente ora in piena coerenza con sè stesso, animato da quella buona fede, senza la quale non ardirebbe nè parlare nè scrivere.

Consapevoli del passato solleciti dell'avvenire, noi guardiamo con dolore la rottura dell'equilibrio che si era stabilito. Non già che io tema, come si è fatto da taluni alle prime notizie degli accordi, il risorgere in Italia dello Stato confessionale, che porga il braccio secolare al Santo Uffizio eriacenda i roghi (*Rumori vivissimi*), o che dia validità all'Indice dei libri proibiti, o risottometta l'educazione della gioventù ai concetti gesuitici. Queste aspettative e queste speranze possono nascere ed essere coltivate in chiusi luoghi muffiti, ma non nel vasto mondo operoso, pieno di sole e di calore. Il pensiero moderno, adulto e robusto, sfida simili assalti o velleità di assalti, e osserva ironicamente che i chierici stessi hanno bisogno di attingere dai suoi tesori di sapere e dai suoi metodi e dal suo costume quel che loro serve per non fare meschina figura nella letteratura e nella scienza e nella vita sociale. Ma, certo, ricominceranno spasimanti e sterili lotte su fatti irrevocabili, e pressioni e minacce e paure, e i veleni versati nelle anime dalle pressioni, dalle minacce e dalle paure. In questi ultimi mesi, io ho avuto più volte occasione di sentir fremere il più violento anticlericalismo non solo e non tanto in quelli della nostra fede, ma in altri che sono, o uomini del Governo, dalla vostra parte (*Rumori vivissimi*); e ho ricevuto le confessioni di sacerdoti, di degni sacerdoti, che erano gravemente turbati e pensosi di quel che si preparava per le sorti della Chiesa nell'Italia e nel mondo.

Voi direte che, a infrenare gli eccessi del clericalismo, si provvederà con nuove disposizioni di legge, e già qualcosa ne contengono gli

altri disegni che verranno in discussione dopo di questo. Naturalmente, diventato legge questo disegno, come accadrà anche senza il nostro voto, noi non potremo respingere quelle disposizioni che varranno a diminuirne i pericoli. Ma perchè prima allargare per poi frenare? Perchè prima errare per poi correggere? Per ora, si tratta di questo disegno di legge e non di altri che verranno; e su questo, così com'è precisamente formulato, siamo chiamati a dare il nostro voto. D'altronde, la necessità stessa di modificare o meglio determinare o diversamente interpretare le disposizioni di esso, comprova appunto che l'equilibrio è stato rotto, e che ricominciano i contrasti che i cosiddetti concordati si tirano dietro e per i quali già i vecchi giuristi napoletani del settecento, cattolici ma devoti allo Stato, ne deprecavano i negoziati e la conclusione.

Restano due obiezioni, che io chiamerei piuttosto due ipotesi, e che, come ipotesi e non come effettivo pensiero degli uomini del Governo, mi piace considerare per un momento, e che vi prego di ricevere solo come tali, e in quanto necessarie alla compiuta esposizione del mio pensiero.

La prima è di coloro che salutano lietamente l'avvenimento che mercè questo disegno di legge si adempie, perchè lo stimano fecondo d'insperati ottimi effetti per l'avvenire, secondo il trito detto che dal male nasce il bene e dall'errore la verità. Insperati e ottimi effetti, che variano dalla previsione degli anticlericali che per esso il Papato soffrirà quella fiera scossa che nessuna massoneria era stata capace di dargli, all'altra previsione più mite che il nuovo e duro regime di difesa e di offesa renderà chiaro ai chierici il gran vantaggio che era per essi nel regime della separazione, e li persuaderà di ciò di cui un Cavour, un Ricasoli, un Giovanni Lanza, nobili spiriti cristiani, non erano valsi a persuaderli.

Costoro, che vengono così ragionando e calcolando, si collocano dal punto di vista della storia futura; e chi tutta la sua vita ha fatto professione di studi storici, deve ancora una volta protestare contro la violenza o l'abuso che è di moda esercitare nel nome della « storia », trasferendo una congetturata e immaginata, e sia pure non improbabile, storia dell'avvenire al presente, e sottraendosi così al fastidioso

compito, e pieno di responsabilità, di ricercare e fare semplicemente, nel presente, il proprio dovere.

La seconda obiezione è: che quel che si è eseguito mercè il concordato sia un tratto di fine arte politica, da giudicare, non secondo ingenue idealità etiche, ma come politica, giusta l'altro trito detto che Parigi val bene una messa. Nè io nego la mia ammirazione all'arte politica, nè ignoro che quel trito detto si suole attribuir leggendariamente a un grand'uomo, a un eroe della storia di Francia, del quale si credette così di interpretare il riposto pensiero, quantunque forse gli si fece torto, perchè sta di fatto che egli non pronunciò mai quelle parole. Come che sia, accanto o di fronte agli uomini che stimano Parigi valer bene una messa, sono altri per i quali l'ascoltare o no una messa è cosa che vale infinitamente più di Parigi, perchè è affare di coscienza. Guai alla società, alla storia umana, se uomini che così diversamente sentono, le fossero mancati o le mancassero!

E il nostro voto, comunque per altri rispetti si voglia giudicarlo, ci è imposto dalla nostra intima coscienza, alla quale non possiamo rifiutare l'obbedienza che ci domanda.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore D'Amelio.

**D'AMELIO.** Onorevoli Colleghi. Dopo le eloquenti ed ispirate pagine scritte dall'insigne nostro Relatore sulla parte centrale degli Accordi del Laterano, che tengono luogo di molti discorsi, e i discorsi pronunziati in questa Assemblea, è bene ricordare il monito del Poeta: *favete linguis*. Mio intendimento, tuttavia, è di occuparmi soltanto, e per pochi minuti, della parte del Concordato che si attiene al matrimonio e dei due primi capi del disegno di legge per l'applicazione del Concordato. Si tratta della parte di questo insieme di accordi e di leggi, che ha forse più interessato la coscienza popolare, giacchè tocca l'ordinamento delle nostre famiglie e la costituzione delle future famiglie, che avranno origine dalle nostre.

Quest'insieme di disposizioni — bisogna riconoscerlo lealmente — costituisce un tutto organico. Con molta opportunità il nostro Governo lo ha presentato in blocco al Parlamento, per affermare la sua unità, anche dal punto di

vista formale. L'ordinamento, quindi, del matrimonio religioso è contenuto nell'art. 34 del Concordato e nei due capi del disegno di legge già ricordato. Base di tutte le disposizioni è l'art. 34. Coloro che ritengono che il Concordato abbia la natura giuridica di un contratto, resteranno meravigliati della forma nobilissima di quell'articolo: « Lo Stato italiano, volendo dare all'istituto del matrimonio, ch'è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, effetti civili ». Bisogna convenire che questo articolo non sembra affatto una clausola bilaterale. È la volontà dello Stato, che liberamente ritorna ad un regime matrimoniale, che fu osservato per secoli, e costituì la saldezza delle nostre venerande e care famiglie.

La forza di tale regime si manifesta appunto in questa virtù del ritorno. Dopo avere imperato per secoli in tutto il mondo cristiano, il matrimonio religioso fu soppresso, con l'invasione del codice di Napoleone e con la conquista francese, in gran parte dell'Europa e in quasi tutta l'Italia continentale. Caduto l'Impero, esso fu restaurato dovunque. E fu in vigore, fin oltre la metà del secolo scorso, in quasi tutto il Regno e fino a pochi anni fa nelle nostre nuove provincie, ed è ancora in vigore in qualche lembo dell'Italia, come a Rodi. La sua abolizione con la promulgazione del codice civile del 1865 fu in parte effetto della reazione all'ordinamento del matrimonio nel vecchio Codice Albertino e in parte fu effetto di un errore di logica. Il Codice Albertino prescriveva il matrimonio religioso obbligatoriamente per tutti i cattolici. Pareva un'imposizione teocratica. Coloro però che combattevano il sistema, compreso il Siccardi, non si opponevano in modo assoluto al matrimonio religioso, ma volevano che, accanto ad esso, fosse accolto quello civile per coloro che non intendevano celebrare il primo. La relazione ministeriale, invece, che accompagnò il progetto di Codice civile italiano, mostra i danni del sistema del Codice Albertino e propone, come adeguato rimedio, non l'introduzione del matrimonio civile ma la sua esclusività. « Il legislatore civile — dice la relazione — che ponga l'essenza del suo matrimonio in un rito religioso e fuori

di esso non riconosca valido vincolo coniugale, non esercita egli sulle coscienze dei cittadini un'assurda pressione? non li costringe ad un atto di religione, ancorchè ripugni alla loro coscienza? » Quale il rimedio a tale inconveniente? Il rimedio sarebbe stato non la obbligatorietà del matrimonio civile in luogo di quello religioso, ma la coesistenza dei due matrimoni. Uomini della vecchia Destra, rigidi tutori dei diritti dello Stato, non mancarono di osservare l'errore logico che era nel progetto. Il senatore Vigliani, nella relazione senatoriale, riferisce l'opinione di quei valentuomini: « Essi propongono di stabilire la forma civile del matrimonio accanto alla religiosa, lasciando in libera facoltà dei contraenti di scegliere a lor talento l'una o l'altra, cosicchè il matrimonio religioso sia legale e produca tutti gli effetti del civile, quando sia stato dichiarato e registrato presso l'ufficiale dello stato civile. La giurisdizione matrimoniale attribuiscono intieramente ai tribunali laici per gli effetti civili ». Malgrado ciò, il pensiero del legislatore fu diverso e il matrimonio religioso scomparve dal codice civile. Ed ecco che dopo più di mezzo secolo, sull'eterna spirale del progresso umano, ritorna lo stesso concetto, ma più alto e completo. L'ordinamento del nostro futuro matrimonio religioso è di gran lunga migliore di quello accolto negli altri codici, che pure riconoscono gli effetti civili del matrimonio religioso.

Il Codice spagnuolo e quello austriaco, per esempio, impongono il matrimonio religioso obbligatoriamente a tutti i cristiani, come già il Codice Albertino. Il nostro Concordato segue altra via. Ristabilisce il matrimonio religioso con effetti civili, ma in regime di libertà. Accanto al matrimonio religioso vi è quello civile. I cittadini, anche i cattolici, possono scegliere l'uno o l'altro. Se un'esigenza della loro coscienza o la mancanza di uno dei requisiti per celebrare il matrimonio religioso vieti di contrarlo, possono procedere all'altro. Questo sentimento di libertà è quello che caratterizza il ritorno del matrimonio religioso fra di noi.

Ma vi ha altra differenza fra il nostro matrimonio religioso e quello spagnuolo ed austriaco. Il nostro sarà il puro sacramento, disciplinato dal diritto canonico. Per gli altri due codici, invece, le condizioni per contrarre matrimonio

sono quelle richieste dalla legge civile. Si è osservato che, in tal modo, presso di noi, il diritto canonico diventa un diritto recettizio dello Stato e che la cosa può essere causa di inconvenienti. Quello che si presentava subito alla mente era il non riconoscimento del matrimonio civile da parte della Chiesa, la quale avrebbe potuto, quindi, procedere al matrimonio religioso di un cittadino già legato da matrimonio civile e chiedere poi la registrazione del matrimonio religioso. Evidentemente ci si preoccupava senza ragione. È giunto, infatti, a tranquillare tutti il disegno di legge recante le disposizioni per l'applicazione del Concordato, che si può definire un breve capolavoro di politica e di tecnica legislativa, il quale, agli articoli 7 e 12, precisa che il matrimonio religioso, per conseguire gli effetti civili, deve essere normalmente celebrato in seguito al rilascio di un certificato dell'ufficiale dello stato civile, in cui si attesti che non risulta l'esistenza di cause le quali si oppongono alla celebrazione di un matrimonio, valido agli effetti civili; e che, in ogni caso, se il matrimonio religioso sia stato celebrato senza che sia stato rilasciato il detto certificato, non vi può essere trascrizione e resterà privo degli effetti civili, se non risulti almeno che nessuno degli sposi era legato da altro matrimonio valido agli effetti civili e che nessuno di essi era interdetto per infermità di mente.

Rassicurati su questo punto, si è affacciata l'altra obiezione: ma, in ogni modo, il diritto canonico con cui si celebra il sacramento diventa diritto recettizio dello Stato italiano. Ebbene, di ciò, chi può dolersi? Il diritto canonico, insieme col diritto romano, ha costituito per parecchi secoli il diritto comune dell'Europa. È stato esso che ha segnato la seconda universalità di Roma. È in gran parte di formazione italiana, dai suoi primi trattatisti a suo recente codificatore, il Cardinal Gasparri. Esso è osservato quotidianamente dalla nostra Amministrazione e dalla nostra giurisprudenza, soprattutto in questioni di materia beneficiaria. Ma, nel campo del diritto matrimoniale, esso è stato ricevuto in misura maggiore o minore, in quasi tutti i codici del mondo. In questo campo, la sua elaborazione millenaria l'ha reso modello a tutte le legislazioni. Anche la Commissione Reale italiana, che studia la riforma

del Codice civile, ha cercato di assimilare sempre più l'ordinamento del matrimonio civile a quello religioso, compiendo i suoi studi in un momento non sospetto, quando, cioè, non si parlava che vagamente di progetti di conciliazione.

A sua volta, però, per effetto dell'ordinamento del matrimonio religioso, quale risulta dal Concordato e dalle disposizioni per la sua applicazione, il diritto italiano diventa recettizio della Chiesa Cattolica. Il parroco che celebra il matrimonio religioso, compiuto il rito canonico, inizia quello civile e compie, in parte, le funzioni che oggi sono affidate all'ufficiale di stato civile, salvo la pronunzia della formula terminativa, la quale è da augurarsi che sparisca anche pel matrimonio civile, giacché il dichiarare uniti in matrimonio gli sposi in nome della legge è una delle formule meno razionali e più criticate del nostro istituto matrimoniale. Il matrimonio religioso, dunque, ha un completamento disciplinato dalla legge italiana, la quale, per effetto del Concordato, dovrà essere osservata dal ministro del culto nell'adempimento di una pura funzione spirituale. Vi è pertanto nel Concordato una parità di trattamento per il diritto canonico da parte dello Stato; per il diritto civile da parte della Chiesa.

Ma l'obiezione di gran lunga più grave, almeno nell'apparenza, che si rivolge all'ordinamento matrimoniale, quale risulta dall'art. 34, è quella relativa alla giurisdizione ecclesiastica. L'art. 34 del Concordato riserva alla competenza dei Tribunali e dei Dicasteri ecclesiastici le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato. La competenza ecclesiastica per codeste controversie è amplissima. Essa si afferma in modo particolarmente energico nell'ultimo capoverso dell'art. 34, ove è detto che la Santa Sede consente che le cause di separazione personale siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile; sicché la competenza della autorità civile, anche limitata alle sole cause di separazione, non è che una concessione della Santa Sede. Qui veramente il nostro ordinamento matrimoniale si differenzia da tutti gli altri, che pur riconoscono gli effetti civili al matrimonio religioso, quali l'ordinamento spagnolo, l'austriaco, l'inglese o il nord-americano, i quali

affidano ai giudici laici la decisione di tutte le controversie concernenti la validità dell'atto. È parso che lo Stato italiano avesse compiuto la maggiore abdicazione di poteri verso la Chiesa, deferendo ai tribunali di un altro Stato, quelli della Città del Vaticano, le controversie su delicati e importanti diritti di cittadini, dai quali dipendono la stabilità delle nostre famiglie.

Ora non dubito di affermare che, dal punto di vista logico e giuridico, l'ordinamento italiano è preferibile agli altri.

Il matrimonio religioso è un sacramento. Tale lo definisce anche l'art. 34. È al sacramento, come è disciplinato dal diritto canonico, che l'art. 34 riconosce gli effetti civili. Quando cada controversia sulla validità del sacramento, non so immaginare che vi sia altro giudice che quello ecclesiastico. Io non so immaginare un conflitto tra un tribunale ecclesiastico, che affermi la validità del sacramento, e un tribunale laico, che lo neghi, o viceversa. Questa è la prima, buona e semplice ragione, che ci deve far riconoscere la superiorità logica del nostro sistema. Ma non bisogna neppure ritenere che chi giudicherà della validità del sacramento sia un tribunale di uno Stato straniero. L'art. 34 dice esattamente che giudicheranno i tribunali e i dicasteri ecclesiastici. Tribunali e dicasteri della Chiesa, non dello Stato della Città del Vaticano. Quei tribunali e quei dicasteri hanno carattere universale, come la Chiesa da cui emanano. Non sono costituiti per uno Stato o per un popolo, ma per tutti i cattolici del mondo. La loro origine storica, la loro composizione — vi possono essere giudici di ogni nazionalità — il loro funzionamento, convincono di codesta verità. Essi hanno esercitato le loro funzioni ed emesso i loro provvedimenti anche quando la Santa Sede cessò di essere uno Stato. Sono tribunali ecclesiastici di quella Roma, onde Cristo è romano. Per questo loro carattere si è potuto anche porre in dubbio che abbiano la natura di organi giudiziari, e che la loro attività sia veramente un'attività giurisdizionale. Intanto, per i matrimoni rati e non consumati, le *dispensationes* si considerano atti di grazia, e non sentenze. Ma anche per le cause di nullità dei matrimoni, le relative deliberazioni sono state considerate piuttosto provvedi-

menti che sentenze. Non bisogna dimenticare che, nella costituzione della Chiesa Cattolica, la divisione dei poteri non è così precisa e sistematica come presso uno Stato democratico moderno. Le controversie vengono sottoposte ai Tribunali ecclesiastici, ma il Papa può sempre avocare a sé qualsiasi controversia, e deciderla personalmente. D'altra parte, la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso è emessa in una sfera di pura spiritualità, senza considerazione degli effetti civili, sieno o no riconosciuti dagli Stati, dei quali gli sposi sono cittadini. Ecco perchè l'art. 34 non prescrive un giudizio di deliberazione per eseguire le decisioni che pronunziano la nullità, giudizio che sarebbe necessario se si trattasse di sentenze straniere; ma una semplice ordinanza che dia loro efficacia giuridica, la quale è necessaria per farle annotare nei registri dello stato civile.

Qual'è il compito della Corte d'appello? Questa non deve svolgere alcun sindacato di merito. Deve compiere, invece, quello di legittimità. Essa deve assicurarsi che il provvedimento emana da un'autorità ecclesiastica competente e che è redatto in debita forma. La parte che ha ottenuto la decisione può ripetere: « d'altro non calme », perchè il provvedimento per il suo contenuto non ha bisogno d'altra esecuzione che non sia la trascrizione. Il processo di cognizione e di esecuzione si riassume e si esaurisce in questa semplice formula: « Un sacramento è stato annullato. Lo Stato, che vi aveva attribuito effetti civili al momento della celebrazione, prende atto dell'annullamento e fa cessare gli effetti civili ». Ogni altra controversia civile, che ne può derivare, come il regolamento dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, o l'assegnazione dei figli, è di spettanza dei tribunali civili. Non vi ha, dunque, invasione nello Stato di attività di organi giurisdizionali, che non siano dello Stato.

In ogni caso, non vi ha nulla di nuovo al riguardo. Fino ad oggi vigeva l'art. 17 della legge sulle guarentigie, che riconosceva gli effetti civili agli atti dell'autorità ecclesiastica, se non erano contrari alle leggi dello Stato e all'ordine pubblico. È vero che l'articolo aggiunge che essi non devono neppure essere lesivi dei diritti dei privati; ma è risaputo il



significato di tale aggiunta, voluta dal Mancini, per la tutela dei frati e dei preti, che avevano dimenticato i voti pronunziati e gli ordini sacri ricevuti e in tali sensi è stata interpretata dalla giurisprudenza. Nessun conflitto, ch'io sappia, è mai sorto fra i nostri tribunali e quelli ecclesiastici. La magistratura ha ritenuto sempre fermo il principio che, data l'indipendenza della Chiesa, nei limiti della potestà riconosciutale dallo Stato, l'autorità civile non potesse valutar nel merito l'atto ecclesiastico, senza eccedere la sfera delle sue attribuzioni ed invadere quella della Chiesa. Ebbe il buon senso di ricordarsi del monito dello stesso Mancini: « I tribunali non possono diventar teologi ».

In tal modo è stato stabilito l'equilibrio della spontaneità dei due diritti. Lo Stato, pur riconoscendo, in conformità delle secolari tradizioni italiane, gli effetti civili al sacramento del matrimonio, ha mantenuto integri i suoi diritti, ed ha conservato il matrimonio civile per tutti coloro che non vogliono celebrare quello religioso, con assoluta parità di effetti, riaffermando il grande principio che la professione religiosa in Italia non influisce punto sulla condizione giuridica dei cittadini.

Ha curato, però, che i due matrimoni abbiano, per quanto sia possibile, un ordinamento identico e si è studiato con vera genialità giuridica di conformare ancora di più il Codice civile al *Codex juris canonici*. La finalità è alta e sacra. Potendosi avere famiglie sorte dal matrimonio civile ed altre da quello religioso, si mira a conservare l'unità giuridica del regime familiare, di modo che non vi siano gruppi di famiglie di diritto civile e gruppi di famiglie di diritto canonico. Ha diminuito perciò l'età degli sposi, accettando quella prescritta dal rito canonico, che si è mantenuto fedele alla tradizione romanistica; ha eliminato il consenso dei genitori degli sposi, tranne per il caso che essi fossero minorenni; ha autorizzato le dispense per quanto concerne l'*impedimentum criminis* e quelli nascenti dal vincolo dell'adozione o dal così detto lutto vedovile. Credo che si potrà fare ancora qualche passo per quanto concerne gli impedimenti, e ciò sarà il compito della Commissione Reale per la riforma del Codice civile, nella revisione che si accinge a fare del progetto, già pronto, del primo libro, recante il diritto di famiglia,

in seguito all'approvazione del Concordato. La coesistenza dei due matrimoni nella stessa legislazione, l'uno accanto all'altro, produrrà un fenomeno di mimetismo giuridico, e i due istituti si andranno sempre più assomigliando. In tal modo, sarà ricomposta, non soltanto negli effetti, ma anche nei presupposti per la celebrazione, l'unità giuridica del matrimonio.

Nel nuovo Codice civile italiano, che ci auguriamo di veder promulgato nel prossimo anno, la coesistenza dei due matrimoni sarà una innovazione profonda, che renderà più palese ancora lo spirito dei tempi nuovi, lo spirito « che atterra e suscita », che varrà a rendere più saldo e fecondo il vincolo coniugale, avvalorando il sentimento mistico della sua costituzione (*Applausi, congratulazioni*). X

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Vitelli.

VITELLI. Onorevoli Colleghi, credo vi siate reso conto delle ragioni per le quali chiesi ieri di parlare. Non mi pareva storicamente approvabile quello che alcuno degli oratori diceva sulla legge delle guarentigie. Sono più vecchio dell'amico Scialoja, ma non tanto più vecchio quanto si potrebbe credere (*Ilarità*), e non ho avuto la fortuna di essere figlio di Antonio Scialoja; ho conosciuto però anche io qualcuno degli spiriti magni che contribuirono a formare quella legge. Non credevo onesto da parte mia lasciar dire quello che fu detto, senza una parola di protesta. Nè potevo prevedere che l'amico Crispolti avrebbe oggi parlato lui stesso rivendicando la nobiltà d'animo e d'intelletto di quei legislatori. Ignoravo che avrebbe parlato anche il collega Scialoja. Oggi, dopo le commosse parole di questo nostro eminente collega, ogni mio discorso sarebbe inutile e peggio che inutile.

Ma nel domandare la parola, avevo in mente anche qualche altra cosa. Per la natura dei miei studi, non sono in grado di trattare le questioni giuridiche, amministrative, sociali e via discorrendo, che si presentano a chi attentamente esamini il complesso di leggi sulle quali daremo il nostro voto. Mi rassegnò perciò a manifestare la mia esitanza e la mia preoccupazione per qualche particolare riguardante quella che fu la mia professione per almeno quaranta anni. Per così lunga serie di anni ho insegnato, dunque, in una Università italiana,

con piena ed incondizionata libertà d'insegnamento. Desidero l'assicurazione che la stessa libertà avranno i miei successori.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. L'avranno!

VITELLI. Ecco quello che mi fa molto piacere udire (*Interruzione*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Non c'è stata mai questione su ciò.

*Una voce*. L'hanno sempre avuta!

VITELLI. Ho detto che volevo sapere se l'avranno; e non capisco l'interruzione (*ilarità*).

La parola dell'onorevole Capo del Governo nell'altro ramo del Parlamento mi aveva poi già rassicurato per quel che riguarda un altro particolare. Egli infatti aveva dichiarato che le disposizioni del Concordato che vi si riferiscono non saranno retroattive. Naturalmente questo non è proprio tutto quello che desidero; ma il Concordato non è immutabile, e vi sarà tempo per provvedere, io spero, secondo il desiderio mio.

Insisto invece sulla libertà assoluta dell'insegnamento superiore, pure essendo molto grato all'on. Mussolini della cortese assicurazione. In ogni ordine dell'insegnamento superiore ci si può trovare in conflitto con quelle direttive che pare debbano essere seguite secondo lo spirito del Concordato. Interpreto la parola dell'onorevole Capo del Governo nel senso che ogni Professore universitario, nell'esercizio delle sue funzioni d'insegnante, possa liberamente (beninteso, con i debiti riguardi) parlare anche di religione, così come nella Camera dei deputati (senza la glossa dell'onorevole Crispolti) lo stesso onorevole Capo del Governo ne ha parlato (*ilarità*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. La rimando a quell'articolo di uno dei disegni di legge che dice testualmente così: « La discussione in materia religiosa è pienamente libera ».

VITELLI. Ringrazio il Capo del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, con riserva della parola ai Ministri, all'onorevole Relatore e all'onorevole senatore Greppi, presentatore di un ordine del giorno.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Domani ore 16 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 (N. 36);

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio (N. 37);

Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto (N. 38).

II. Votazione a scrutinio segreto per la nomina del segretario generale del Senato.

La seduta è tolta (ore 18,45).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Sabato 25 maggio 1929

ALLE ORE 15.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano (N. 3). — (*Iniziato in Senato*);

Modifica l'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404, relativo alla composizione del Collegio arbitrale della Camera agrumaria di Messina (N. 31). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 619, che apporta modifiche all'art. 14 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 (N. 32). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 620, che porta un'aggiunta all'art. 82 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 33). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la rigatura del contorno (godronatura) delle monete di nichelio da centesimi cinquanta (N. 34). (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito (N. 35). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex-austriaci;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui all'articolo 3, comma 3º del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, numero 520 (N. 39);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1928, n. 3106, che proroga il termine per la classificazione delle navi nel Registro Italiano;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 369, che reca nuove disposizioni limitatrici alla iscrizione nelle matricole della gente di mare in sostituzione di quelle contenute nel Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, concernente la obbligatorietà degli impianti radiogoniometrici, degli impianti radiotelegrafici ad onda corta e degli apparecchi radiotelefonici riceventi sulle navi mercantili (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93, recante ulteriore proroga del termine stabilito dalla legge 14 giugno 1928, n. 1413, per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106, recante modi-

fica alla circoscrizione di alcune provincie (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione alla Associazione Nazionale Madri, Vedove e Famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra (N. 43);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, che abroga il Regio decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava (Numero 44);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 152, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derivate di proprietà degli enti di consumo (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 461, recante modifiche alla composizione della Commissione per lo esame delle proposte di concessione della decorazione della Stella al Merito del lavoro (N. 46);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, contenente modificazioni alle norme riguardanti l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Regia Guardia di finanza nonchè la nomina e lo stato del sottotenente maestro di banda (N. 47);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 124, riguardante l'autorizzazione al Governo del Re per la cessione gratuita dell'ex « Casa del Popolo » in Roma all'Opera Nazionale del Dopolavoro;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 103, riguardante l'approvazione del contratto per la cessione al Governatorato di Roma dell'ex Caserma Serriatori, detta anche Luciano Manara, in Roma (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 dicembre 1928, n. 3104, che reca norme per il funzionamento della Segreteria della Commissione arbitrale istituita con decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 370, che proroga al 31 marzo 1931 i poteri giurisdizionali del Collegio Arbitrale per la risoluzione delle vertenze

tra Tesoro ed Enti sovventori per le anticipazioni su danni di guerra (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 494, che modifica l'articolo 10 della legge 31 dicembre 1928, n. 3119, sulla giurisdizione civile dei Comandanti di porto (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato (N. 52);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182, concernente la revisione degli accertamenti d'imposta, in dipendenza della esecuzione degli Accordi e Convenzioni fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925 (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 191, con cui è stato approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Trani (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 24 gennaio 1929, n. 206, recante approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 56);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 107, concernente il conferimento al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 117, concernente la proroga del termine per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano e per la applicazione agli Ospedali di Circolo delle disposizioni di legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, circa la riforma organica ed il riordinamento del personale degli Ospedali Riuniti di Roma (N. 58);

Modifiche alle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche (N. 59). — (*Iniziato in Senato*).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.